

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

53^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza» (2325) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori*), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
CAPPUZZO (DC)	3, 7, 10
DIPAOLA (PRI)	12
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa	5, 8, 10
GIACCHÈ (PCI)	2, 8, 11
POLI (DC), relatore alla Commissione	4, 7, 9 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze

Armate e del Corpo della Guardia di finanza» (2325) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la trattazione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIACCHÈ. Credo che si possa essere d'accordo sull'opportunità di approvare il provvedimento in discussione il più presto possibile, per le lacune esistenti nella legislazione vigente in materia.

Più volte è stato fatto riferimento alla mancanza di una legge organica in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; si è supplito a tale carenza in queste ultime legislature con «provvedimenti ponte» come la legge n. 574 del 1980 e la legge n. 224 del 1986. Diversi disegni di legge sono stati in seguito presentati da più Gruppi e dal Governo, ma non sono stati approvati.

In sede di esame del decreto-legge n. 235 del 1989, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, il Senato approvò un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a presentare entro quattro mesi un provvedimento di modifica della normativa vigente in ordine ai criteri del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai profili di carriera del ruolo ad esaurimento, al recupero di anzianità nelle promozioni da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello per gli ufficiali del servizio permanente scavalcati nei rispettivi ruoli, nonché di revisione dei profili di carriera degli ufficiali dei ruoli tecnici provenienti da sottufficiali delle varie Armi.

Di tali questioni solo due, a mio avviso, sono state affrontate nel disegno di legge in discussione, approvato dalla Camera dei deputati. Annuncio, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti tendenti a dare attuazione a quell'ordine del giorno, tenendo presente che è passato del tempo rispetto alla scadenza dei quattro mesi e che si è posta l'esigenza di un adeguamento.

A me pare che con talune modifiche di carattere migliorativo che potranno essere definite negli emendamenti si possa approvare un disegno di legge valido, che consenta di disporre di una normativa

adeguata in materia di avanzamento. Resta comunque fondamentale, nel momento in cui si esprime consenso sul disegno di legge in esame, che potrà – ripeto – essere migliorato, la necessità per le Forze armate di disporre di una legge organica che il Governo e il Parlamento dovranno varare nei prossimi mesi.

CAPPUZZO. Il disegno di legge in esame è necessario per la funzionalità della struttura militare. Esso cerca di ovviare a taluni inconvenienti via via aggravatisi per la mancanza di iniziativa da parte del Governo.

Personalmente, non posso non manifestare la mia avversione, di principio, alle così dette «leggi-ponte».

In materia, quale quella in esame, è l'Amministrazione che deve farsi promotrice di provvedimenti legislativi accuratamente vagliati in un contesto unitario. Queste «leggine» non fanno altro che danneggiare ancora di più ruoli già dissestati per effetto di interventi scoordinati operati nel tempo, spesso su sollecitazione degli stessi interessati. Con tali interventi, la *ratio* fondamentale della legge di avanzamento è stata sconvolta.

In tal modo, abbiamo finito con il privilegiare quanti sono stati immessi nei ruoli a seguito di concessioni operate nel tempo piuttosto che coloro che hanno affrontato, per libera scelta, un regolare corso di studi per essere immessi nei quadri delle Forze armate; abbiamo favorito – per così dire – quelli che sono entrati «dalla finestra» anziché «dalla porta» e danneggiato il personale dei ruoli normali rispetto a quelli dei ruoli ad esaurimento. Abbiamo penalizzato coloro che hanno vinto regolari concorsi rispetto a coloro che tali concorsi non hanno superato. Gli scempi commessi sono sotto gli occhi di tutti.

Sarebbe forse tempo di istituire una Commissione di inchiesta per esaminare cosa è successo.

I dissesti sono provocati da un modo di legiferare a mio parere dissennato, in una materia nella quale, peraltro, sarebbe opportuno procedere ad una opera decisa di delegificazione, fissando soltanto i principi e i criteri fondamentali in una legge-quadro e lasciando la definizione delle norme di dettaglio ai responsabili dell'Amministrazione.

Ciò premesso, comunico che presenterò una serie di emendamenti, che vengono incontro ad esigenze proprie dell'Amministrazione. Si collocano, quindi, in una diversa logica rispetto agli emendamenti suggeriti dagli interessati, la cui approvazione, in casi del genere, disattendendo le regole generali, porta a favorire una persona o un gruppo di persone, danneggiando quanti avrebbero maggiori diritti.

Si impone, quindi, di rivedere la legge, per affermare il principio dell'equità: quanto è stato varato dalla Camera non è accettabile in taluni punti.

Sul piano generale, mi chiedo perché si voglia tanto intervenire in materia di carriera militare, nei riguardi cioè di una certa categoria di personale, mentre questo non avviene nei confronti del personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Per i militari, in sostanza, si ritiene di dovere interferire con leggi e «leggine», avulse da un contesto di base che faccia da riferimento, con i

pericoli che ho già detto in precedenza. Ciò è avvenuto più volte nel corso di questi ultimi 20-25 anni.

Il provvedimento all'esame è, in ogni caso, necessario. Si tratta di una questione di vitale importanza. Per questo mi permetto di invitare i colleghi a considerare gli emendamenti non nell'ottica dell'interesse del singolo, ma dell'Istituzione nel suo complesso.

Le sollecitazioni che mi sono pervenute da parte dei singoli le ho messe tutte da parte, tranne una. Ritengo, però, di dovere accettare le sollecitazioni dell'Amministrazione e le considerazioni degli esperti che vedono in scavalcamenți non motivati fonti di turbativa notevole, che hanno ripercussioni sia per gli individui nella loro carriera, sia sotto il profilo morale per l'esempio che viene dato agli altri, che sanno che esercitando una certa pressione si possono ottenere risultati favorevoli. Ciò non è accettabile in una istituzione come quella militare.

Pertanto, pregherei di valutare gli emendamenti che saranno presentati dal senatore Poli e da me secondo questa ottica: non c'è alla base di essi alcuna sollecitazione che interessa il singolo, ma solo la visione generale dell'interesse dell'Istituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

POLI, relatore alla Commissione. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei senatori Giacchè e Cappuzzo. Ho già illustrato la *ratio* della legge, quindi, a commento di questi due autorevoli interventi, confermo di concordare pienamente su quanto è stato detto.

Innanzitutto è stata posta in luce la necessità di una legge che proceda con celerità; la realtà ci dice che l'Amministrazione è in sofferenza e quindi noi abbiamo il dovere di approvare una legge-ponte che permetta di continuare ad operare. Questa legge non deve subire condizionamenti da parte di individui o di gruppi di individui; è solo l'Amministrazione che deve trarne vantaggio: il Senato a sua volta non deve assolutamente seguire la logica di un tempo, di varare «leggine» transitorie. Questa deve essere una legge-ponte che crea premesse e fattibilità per la legge definitiva. Questi sono i presupposti che terrò a base di quelli che saranno i miei commenti agli emendamenti, che i colleghi hanno presentato. Non sempre sarà possibile accettarli perché ogni volta che leggo un emendamento mi domando: questo emendamento in realtà risolve la situazione di un certo numero di persone, ma crea uno svantaggio o una penalizzazione per altri. Vorrei in argomento fare un esempio tipico che peraltro non ha alcun aggancio agli emendamenti che verranno discussi.

Esiste l'istituto dell'ARQ (collocamento in ausiliaria per riduzione di quadri), che non è un istituto perverso come da qualche parte si sente dire, ma un istituto che mantiene i numeri chiusi in ogni grado, in modo tale che non ci sia una dilatazione di organici, soprattutto negli alti gradi. I membri del comitato dei capi di stato maggiore non vengono colpiti dall'ARQ per poter dare loro la possibilità di sviluppare una politica a lungo termine fino al raggiungimento dei limiti di età. Rimangono in servizio nell'interesse dell'istituzione e ciò offre un vantaggio ad un generale di corpo d'armata ma anche svantaggio ad un altro, perchè se un capo di stato maggiore, ad esempio non andrà in

aspettativa il 31 dicembre del prossimo anno per riduzione quadri (ed è giusto che non vada), ma verrà congedato per limiti di età tra circa tre anni, alla data del 31 dicembre del prossimo anno sarà collocato in ARQ un altro generale di corpo d'armata al posto del predetto capo di stato maggiore. Questo da un lato facilita una persona nell'interesse dell'istituzione, ma dall'altro ne danneggia un'altra ingiustamente.

Il provvedimento al nostro esame è stato definito «legge-ponte»: è vero, è un provvedimento che deve preparare il terreno alla futura legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali. Quando potrà essere varata questa nuova normativa? È possibile che in un momento di transizione e di rinnovamento, di contrazione delle strutture, di modifiche essenziali dello strumento militare il Governo sia in condizione di varare un disegno di legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali? Questo, a mio avviso, non è possibile. Codifichiamo allora sin da questo momento la materia, per esempio quella delle valutazioni annuali, per eliminare l'attuale stato d'incertezza.

Allora, ho cercato di esaminare tutti i motivi che potrebbero indurre a far sì che questa legge abbia la validità di breve durata fissata dalla Camera. Non ho trovato nessun motivo valido per dire: facciamo una «leggina» su una materia così importante che duri solo fino al 1991. Tutto ciò non trova giustificazioni.

Allora, qual è l'unico motivo per cui non vogliamo che questa legge abbia come obiettivo finale quello di preparare il terreno alla legge definitiva sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali? L'unico motivo che ha impedito alla Camera dei deputati di fare un passo così grande sta semplicemente nel timore che una legge di ampio respiro potrebbe indurre l'Amministrazione a ritardare ulteriormente la presentazione di un provvedimento finalmente organico e completo.

Questa non può però essere una motivazione condivisibile. Invito pertanto fin d'ora gli onorevoli colleghi a tener conto che si tratta di un provvedimento di ampio respiro e non già di un provvedimento che dovrà limitarsi ad esplicare i propri effetti soltanto sino alla fine del 1991.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Non posso che associarmi a quanto detto dagli oratori che mi hanno preceduto, dichiarando al tempo stesso che mi farò interprete presso il Ministro della necessità di varare un disegno di legge organico in materia di avanzamento. Nell'esprimere, dunque, la mia soddisfazione per quanto ho avuto modo di udire nel corso del dibattito, formulo l'auspicio che si possa al più presto operare nel senso indicato sia dalla Commissione che dallo stesso Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I capitani ed i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) e automobilistico dell'Esercito sono promossi,

rispettivamente, al compimento del quindicesimo e del diciannovesimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente, salvo la permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, se più favorevole.

2. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole «2 anni in reparti di impiego» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego».

3. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del relatore, senatore Poli, e tende a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale di servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcati di ufficiali più anziani in ruolo».

Il secondo emendamento è stato presentato dal senatore Cappuzzo e tende a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcati di ufficiali più anziani in ruolo».

Il terzo emendamento è stato presentato dal relatore, senatore Poli, e tende ad inserire, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto anche oltre il 31 dicembre 1990».

Il quarto emendamento è stato presentato dal senatore Cappuzzo e tende ad inserire, dopo il comma 1, i seguenti:

«1-bis. A partire dal 1^o gennaio 1991 i termini di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono abrogati.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, così come prorogate fino al 31 dicembre 1990 dal comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, mantengono validità anche oltre il 31 dicembre 1990.

Le determinazioni delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente dell'Esercito per gli anni 1991 e successivi saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988».

Il quinto emendamento è stato presentato dal relatore, senatore Poli, e tende ad inserire, dopo il comma 1-bis, il seguente:

«1-ter. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991 e successivi sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988».

Il sesto emendamento è stato presentato dal relatore, senatore Poli, e tende ad inserire, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli».

Il settimo emendamento è stato presentato dal relatore, senatore Poli, e tende ad inserire, un ulteriore comma 3-ter:

«3-ter. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole: «o incarico equipollente».

CAPPUZZO. Signor Presidente, poichè condivido la sostanza degli emendamenti del relatore, ritiro quelli da me presentati.

POLI, *relatore alla Commissione*. Il primo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, da me presentato, non incide, in realtà, nella *ratio* del provvedimento, ma, nel timore che gli effetti per così dire tecnici della norma siano poco chiari, ne propone la

riformulazione. Sono oggi al nostro esame modifiche della vigente disciplina in materia di avanzamento per i capitani e i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito. I termini generici nei quali è formulata la norma comporterebbero problemi di carattere interpretativo e un'applicazione letterale della stessa provocherebbe, peraltro, turbative e scavalcameneti in ruoli consolidati. È pertanto opportuno che essa sia riformulata nei termini che ho esposto e che il senatore Cappuzzo ha dichiarato di condividere.

Il secondo emendamento da me presentato, tende ad inserire, dopo il primo comma, un comma 1-bis, è una proposta di modifica già prospettata anche da altri parlamentari della Democrazia cristiana e, in termini diversi, dal senatore Cappuzzo. Di tale emendamento, riferito alla durata della legge, ho già dato conto intervenendo in sede di replica. Ritengo, comunque, che non si possa lasciare, ogni anno oppure ogni due anni, all'Esercito la indecisione sulla determinazione delle aliquote del personale da sottoporre ad avanzamento, ottenendo che tale personale resti nel dubbio e nell'incertezza. Le norme reiterate di biennio in biennio hanno lo scopo esclusivo di far sì che in assenza di una disciplina definitiva l'Amministrazione sia obbligata a presentare una legge organica. Ebbene, non mi sento di seguire questa logica, soprattutto nel momento in cui l'Amministrazione incontra difficoltà nel dettare regole definitive, non essendo conosciuti, in campo ordinativo, gli organici futuri delle Forze armate. Quale altro motivo, se non questo, può esservi per non consentire al provvedimento di avere validità fino all'emanazione di una disciplina definitiva? Proprio a questo scopo l'emendamento da me presentato prevede che: «Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto anche oltre il 31 dicembre 1990».

Il terzo emendamento tende ad aggiungere un comma 1-ter all'articolo 1 ed è la diretta conseguenza della proposta di modifica precedente. Esso prevede, in particolare, il rinvio a decreti presidenziali per la determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente dell'Esercito. Va pertanto evidenziato che si tratta di una forma di «delegificazione» i cui limiti sono contenuti nel preciso vincolo di non superare in ciascun anno un terzo delle promozioni previste nel triennio 1986-1988 dalla legge n. 224 del 1986.

Quindi, in definitiva è la conseguenza del precedente emendamento.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

GIACCHE. Credo di poter convenire sul primo emendamento presentato dal senatore Poli.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, rilevo una contradditorietà con quello che fu a suo tempo l'impegno assunto dal Governo di arrivare rapidamente ad una normativa organica in materia di avanzamento; la proposta del relatore comporta infatti una eccessiva

indeterminatezza sui tempi del varo della legge organica. Desidero ricordare che quando votammo l'ordine del giorno, indicammo l'ambito limitato nel quale una legislazione ponte avrebbe dovuto esercitarsi; rientra nella responsabilità del Governo non aver adempiuto a quell'impegno. Ci rendiamo comunque conto che le promozioni per il 1991 devono essere fatte e che occorre una normativa per i prossimi anni. Mi dichiaro pertanto d'accordo sull'emendamento n. 2 a condizione che venga accolto un subemendamento tendente a stabilire che le proroghe hanno effetto fino al 31 dicembre 1992. Significherebbe predisporre uno strumento per le promozioni per i prossimi due anni evitando però l'indeterminatezza della proroga.

Credo che sia a tutti noto che le promozioni nell'Esercito sono la causa per la quale tutti gli anni siamo costretti ad esaminare provvedimenti «ponte», lamentandoci del fatto che non vi è ancora una legge organica in materia. Sono necessarie norme con limiti temporali precisi, perché nel caso in cui addivenissimo alla soluzione prospettata dal senatore Poli le proroghe avrebbero durata illimitata. Tre anni devono essere sufficienti per il varo della legge organica in materia di avanzamento. Del resto, sia le conclusioni del negoziato di Vienna che le modifiche contenute nel bilancio della difesa, devono portare ad una riconsiderazione di questa materia.

Nell'emendamento del relatore si prevede la possibilità di gestire con norme di proroga, come quelle dei provvedimenti «ponte», tutta la normativa in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, rinunciando all'esigenza per la quale la Commissione ha approvato un preciso ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre un provvedimento organico. Propongo, pertanto, di fissare il limite temporale del 31 dicembre 1992 alle ulteriori proroghe, e presento un subemendamento tendente a sostituire le parole «anche oltre il 31 dicembre 1990» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 1992».

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma 1-ter, presento un subemendamento tendente a sostituire le parole: «e successivi» con le altre: «1992 e 1993».

POLI, relatore alla Commissione. Vorrei sentire il parere del Governo anche sui subemendamenti presentati dal senatore Giacchè. Però, non è più questione di tempo bensì di raggiungimento di obiettivi; e l'obiettivo che dobbiamo porre al Governo è quello di far progredire la legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali. In questo momento in evoluzione riconosco al Governo la difficoltà di poterlo fare. Vengo ora da Parigi dove ho discusso il problema «Le forze armate francesi del 2000». Si tratta di un programma ambizioso che però non può concretizzarsi perché si è in attesa dei risultati della CSCE e della CFE. Però noi, in tale attesa, non possiamo lasciare il personale, per quanto riguarda il proprio profilo di carriera, nell'incertezza di non conoscere che cosa riserverà il futuro. Si tratta solo di una parte del personale, esclusivamente i tenenti colonnello e i colonnelli dell'Esercito. Si tratta di formare delle aliquote e ci siamo cautelati dicendo che esse non devono superare un terzo del numero globale delle aliquote di avanzamento dei tre anni precedenti. Quindi non lasciamo «carta bianca» al Governo, ma abbiamo già individuato un *plafond* restrittivo.

Preferisco, in definitiva, sui subemendamenti del senatore Giacchè, rimettermi al parere del Governo.

CAPPUZZO. Al di là dell'indicazione di tempo, c'è dietro una «filosofia» che sfugge; noi vorremmo arrivare alla delegificazione in questo settore. Il segnale è questo: è veramente assurdo che si debba legiferare in un settore prettamente amministrativo. La legge che noi vogliamo, senatore Giacchè, è una legge-quadro. Evidentemente, con la sua proposta, daremmo al Governo il segnale di voler continuare con il vecchio sistema, cosa concettualmente errata. Si tratta dell'unica Amministrazione che si pone questi limiti assurdi, unica Amministrazione che non riesce a far riferimento a questo quadro di insieme, per cui ha ragione il senatore Giacchè quando dice che dobbiamo vedere la componente ufficiali e sottufficiali strettamente legata ai mezzi, ma si tratta di un principio che va inserito in una legge-quadro di fondamentale importanza. Quindi l'indicazione di un limite variabile non può, non vuole essere solo uno stratagemma per andare avanti, perché il Governo si deve impegnare comunque a corrispondere ad un'esigenza di tipo diverso, cioè alla legge-quadro. Ritengo che l'indicazione del senatore Poli voglia dare sicurezza agli ufficiali che «fremono», che ogni anno arrivano al 31 dicembre senza certezze, soprattutto agli ufficiali dell'Esercito. La vergogna è che le altre Forze armate non hanno questi limiti. Noi diamo una parola di speranza dicendo: «Voi siete entrati in carriera; state sicuri che entrerete comunque nel numero».

Quindi, a mio parere, si tratterebbe di una manifestazione di interessamento per una categoria, quella dell'Esercito, con la consapevolezza che quanto proposto dal senatore Giacchè, pienamente valido, si possa inquadrare in una legge più organica che sicuramente in due o tre anni dovrà essere votata.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella replica avevo detto che il Governo si sarebbe impegnato nel senso indicato. Convengo con quanto è stato detto circa il fatto che la normativa debba essere rivista alla luce di quanto è nel frattempo maturato. Ritengo, tuttavia, limitativo per il Governo porre un limite come quello prospettato dal senatore Giacchè, in quanto il Governo stesso potrebbe intervenire anche prima di tale termine. Non reputo pertanto necessaria la specificazione proposta, poiché il Governo è consapevole della necessità di intervenire nella materia, anche in relazione all'ordine del giorno a suo tempo votato dal Senato. Sui subemendamenti del senatore Giacchè, pertanto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Poli e Cappuzzo, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Giacchè, tendente a sostituire, all'emendamento dei senatori Poli e Cappuzzo,

volto ad inserire all'articolo 1 un comma 1-*bis*, le parole: «anche oltre il 31 dicembre 1990» con le altre: «fino al 31 dicembre 1992».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Poli e Cappuzzo tendente ad inserire un comma 1-*bis* dopo il comma 1, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento del senatore Giacchè all'emendamento dei senatori Poli e Cappuzzo tendente ad inserire all'articolo 1 un comma 1-*ter*, volto a sostituire le parole: «e successivi» con le altre: «, 1992 e 1993».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Poli e Cappuzzo tendente ad inserire all'articolo 1 un comma 1-*ter*, nel testo modificato.

È approvato.

POLI, relatore alla Commissione. Per quanto concerne gli altri due emendamenti da me presentati all'articolo 1, il primo tende ad inserire, dopo il comma 3, il seguente comma: «Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli», mentre il secondo tende ad inserire, dopo il comma 4, il seguente: «Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente"». Quest'ultimo emendamento ha lo scopo di uniformare la Marina alle altre due Forze armate. Per quanto riguarda la validità del periodo di comando, le altre due Forze armate prevedono in questi gradi o il vicecomando di brigata o il comando di battaglione, oppure incarichi equipollenti stabiliti dalla rispettiva Forza armata e via via definiti. Occorre dunque consentire un minimo di elasticità e dare ad un comando equipollente la validità di periodo di comando.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento di questi emendamenti, al fine di poterli meglio valutare.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, gli emendamenti in esame sono accantonati.

GIACCHÈ. Propongo, signor Presidente, il rinvio della discussione del disegno di legge per poter approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

DIPAOLA. Ritengo anch'io che sarebbe opportuno rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Penso che il rinvio sia necessario al fine di rendere ordinati i nostri lavori. Sarebbe anche opportuno che i responsabili dei Gruppi compissero un primo esame, in via informale, di tutti gli emendamenti presentati, in modo da consentire un più agevole svolgimento dei lavori.

POLI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domando di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA